



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice SBROLLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2022

Modifica all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi economica che sta vivendo il mondo sportivo come conseguenza alla pandemia da COVID-19 è fonte di numerose difficoltà per le lavoratrici e i lavoratori del mondo dello sport, e coinvolge altresì le realtà che operano nel medesimo comparto.

In Italia il settore coinvolge una considerevole quantità di persone e un numero altrettanto elevato di strutture che offrono i relativi servizi: gli ultimi studi effettuati da CONI Servizi concernenti l'anno 2017, infatti, hanno rilevato 5.650.000 atleti tesserati e quasi 70.000 nuclei associativi, con riferimento in particolare alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate, mentre considerando anche i praticanti iscritti agli enti di promozione sportiva i numeri si elevano a oltre 12.400.000 persone.

Secondo i dati dell'ISTAT, inoltre, nel 2016 erano circa 117.000 gli occupati stabili nel settore dello sport in Italia, pari allo 0,5 per cento del totale degli occupati. Tale dato, tuttavia, oltre a essere stato incrementato negli anni successivi, non tiene in considerazione una molteplicità di professioni quali, a titolo esemplificativo, i *social media manager* e più in generale le aree di comunicazione e di *marketing*, gli esperti di diritto sportivo e i professionisti del mercato dei diritti televisivi. Stando sempre alle rilevazioni dell'ISTAT, nel 2015 erano stimate in oltre 20 milioni le persone di tre anni e più che dichiaravano di praticare uno o più sport, con continuità o saltuariamente.

Complessivamente, secondo le stime recentemente riportate dalla stampa sportiva nazionale, in Italia il settore genera su base annua un valore della produzione superiore ai 30 miliardi di euro, con un

impatto positivo sul prodotto interno lordo pari all'1,7 per cento, valore che raddoppia a 60 miliardi di euro se si considera anche l'indotto.

Nel considerare il danno economico arrecato al mondo sportivo dalle limitazioni imposte e dalle chiusure conseguenti alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, appare doveroso differenziare tra lo sport agonistico - che dopo una breve interruzione ha ripreso lo svolgimento delle proprie competizioni e ai cui atleti è consentito continuare ad allenarsi, ai sensi, da ultimo, dell'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 - e lo sport amatoriale, che è invece stato sottoposto a chiusure e restrizioni.

Le misure restrittive messe in campo con lo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, infatti, hanno determinato la chiusura di molti impianti dove vengono svolte, tra le altre, anche attività sportive amatoriali e non agonistiche. Di conseguenza si è assistito a un azzeramento di tutte le principali voci del relativo ricavo e sono altresì diminuiti i contributi degli *sponsor*, al netto dei costi ai quali, invece, le strutture hanno dovuto continuare a fare fronte.

Inoltre, verosimilmente, gli strascichi di questa crisi sanitaria, economica, sociale e psicologica non si esauriranno nel breve periodo: la riduzione delle disponibilità economiche delle famiglie, così come il diffuso senso di precarietà, potrebbero notevolmente ridurre la propensione all'utilizzo di impianti sportivi, delle piscine e delle palestre anche nei prossimi anni. In questo quadro le imprese del settore, colpite anch'esse duramente dalla crisi, fatiche-

ranno a recuperare margini per sostenere le attività sportive.

In aggiunta a ciò appare necessario sottolineare come il comparto degli sport amatoriali e degli impianti sportivi agisca anche da fattore trainante per altri settori, come quello del vestiario sportivo e delle attrezzature per gli allenamenti o quello della nutrizione sportiva.

Da sempre allo sport è riconosciuta una valenza pedagogica, formativa, di socializzazione e di prevenzione di diverse malattie, in grado di apportare alla sfera emotiva e fisica delle persone che lo praticano contributi fondamentali per il proprio sviluppo e benessere.

Pertanto, oltre agli ingenti e tangibili danni sotto il profilo occupazionale ed economico, appare doveroso tenere in considerazione anche le considerevoli ripercussioni sul piano socio-relazionale causate dalle limitazioni e restrizioni a danno delle attività legate allo sport. Infatti gli effetti del *lock-down* prima e del contingentamento e del distanziamento sociale poi hanno inevitabilmente comportato un radicale cambiamento nelle relazioni interpersonali, con contatti più selettivi e sporadici e con uno spostamento dai classici luoghi di aggregazione verso le abitazioni private.

Proprio la pratica sportiva, finalizzata al mantenimento di una buona forma psicofisica, appare in tale periodo storico ancora più necessaria e, nel graduale ritorno alla normalità, sarà chiamata a svolgere ancora una volta la sua funzione salutare e aggregativa.

Tale situazione merita notevole attenzione, prospettandosi fondamentale, compatibilmente con la situazione sanitaria, proporre iniziative innovative, capaci di stimolare nei cittadini la voglia di praticare attività sportive di allenamento o di mantenimento, nonché il loro desiderio di mantenersi in buona forma. Allo stesso tempo, però, è importante attuare modifiche normative mirate ad incen-

tivare la fruizione delle varie attività sportive, in virtù di tutte le motivazioni sopra esposte.

Tra le molte proposte avanzate per rilanciare l'economia e per creare le condizioni per una piena difesa dell'occupazione, rilievo principale deve essere riconosciuto alle misure volte a garantire liquidità non solo alle imprese, ma anche a tutti i soggetti che svolgono attività economiche, commerciali, civili e sociali, incluse necessariamente anche le attività inerenti al mondo della pratica sportiva.

Il presente disegno di legge, nello specifico, mira a sostenere la filiera sportiva, prevedendo l'estensione della detrazione fiscale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: la norma, infatti, attualmente prevede la possibilità di detrarre il 19 per cento delle spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica e rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive. Il presente disegno di legge propone di estendere tale detrazione anche ai soggetti compresi nella fascia di età tra i 19 e i 24 anni.

In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità della legge, ossia la tutela della salute come « fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività », ai sensi dell'articolo 32, comma primo, della Costituzione, e la promozione dello sviluppo dello sport e della più ampia fruizione dell'offerta sportiva.

L'articolo 2 prevede la modifica dell'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed è volta ad estendere la

detrazione fiscale in questione anche ai soggetti di età compresa tra i 19 e i 24 anni.

L'articolo 3 e l'articolo 4, infine, disciplinano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 32, comma primo, della Costituzione, è volta a tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, nonché a promuovere lo sviluppo dello sport e la più ampia fruizione dell'offerta sportiva da parte dei cittadini.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 18 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 24 anni ».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati in 34,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00